



Gruppo Consiliare Margherita-L'Ulivo

## **PROGETTO DI LEGGE DEI CONSIGLIERI PINI, GILLI, DEL RIO, BOSI, MAJANI**

### **“CONSULTA REGIONALE DELLE PROFESSIONI”**

#### **Art.1**

Finalità ed obiettivi

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce agli Ordini e ai Collegi Professionali una funzione sociale ed un importante ruolo anche nello sviluppo socio-economico regionale.
2. La Regione Emilia-Romagna concorre con la presente legge ad esercitare le proprie competenze legislative ed amministrative nella materia delle professioni di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione ed in particolare:
  - a) promuove le iniziative volte a qualificare le professioni nell'esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini, contribuendo a predisporre gli strumenti necessari;
  - b) favorisce l'aggiornamento delle professioni anche ai fini del loro miglior inserimento nel contesto europeo;

#### **Art.2**

Istituzione e compiti della Consulta delle professioni

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, istituisce la “Consulta delle professioni”, quale organismo di consultazione e di leale collaborazione tra le istituzioni regionali e gli ordini ed i collegi professionali, volto a favorire la partecipazione e l'elaborazione di politiche concertate e condivise in materia di professioni.
2. Spettano in particolare alla Consulta delle professioni i seguenti compiti:
  - a) coadiuvare gli Organi regionali nelle politiche relative all'esercizio delle attività professionali intellettuali, alla qualità dei servizi e alla tutela dell'utenza;
  - b) formulare ed esprimere proposte per il coordinamento degli interventi regionali nel settore, per la qualificazione e l'ammodernamento delle professioni e per la formazione permanente dei professionisti;

Viale A. Moro, 50 - 40127 Bologna - tel. 051 639.55.25 - fax 051 511.355

E-mail: [pini@unimo.it](mailto:pini@unimo.it) oppure: [gpini@regione.emilia-romagna.it](mailto:gpini@regione.emilia-romagna.it)

- c) formulare pareri su proposte di leggi e di provvedimenti amministrativi inerenti la libera professione anche in rapporto con lo sviluppo economico;
- d) ricevere e fornire risposta scritta, anche attraverso gli Ordini e i Collegi, a segnalazioni e istanze relative all'esercizio delle attività professionali ed i rapporti fra professionisti ed utenza;
- e) elaborare proposte di coordinamento degli interventi effettuati dai singoli Ordini, quando presentino una valenza interprofessionale;
- f) favorire il ruolo consultivo che Ordini e Collegi possono svolgere nei relativi ambiti professionali;
- g) favorire il collegamento con le sedi e le strutture competenti delle Università dell'Emilia-Romagna soprattutto in relazione a problematiche attinenti allo sviluppo e alla formazione - in ogni grado - delle professioni.

3. I compiti di cui al comma 2 sono esercitati dalla Consulta su richiesta della Giunta o di singoli assessori o delle commissioni consiliari regionali. Iniziative di valutazione possono essere altresì attivate dal Presidente della Consulta previa richiesta di un quinto dei suoi componenti.

### **Art.3**

#### Composizione della Consulta

1. La Consulta regionale delle professioni è composta da:
  - a) Presidente della Giunta Regionale o Assessore da lui delegato, che la presiede,
  - b) Un rappresentante a livello regionale per ogni Ordine e Collegio regolarmente costituito e che ne faccia richiesta, su indicazione dello stesso,
  - c) Una rappresentanza dei Comitati Unitari Permanenti degli Ordini e Collegi professionali (CUP) presenti sul territorio regionale.
2. La composizione della Consulta delle professioni può altresì essere integrata da ulteriori Ordini e Collegi e da Associazioni professionali, previa deliberazione di almeno 2/3 dei componenti della Consulta.
3. Sono ammesse a partecipare ai lavori della Consulta, su loro istanza, le Associazioni non regolamentate ma individuate dal IV rapporto di monitoraggio del CNEL.

### **Art. 4**

#### Funzionamento della Consulta e svolgimento dell'attività

1. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta Regionale e rimane in carica per 4 anni, al termine dei quali i suoi componenti possono essere riconfermati.

2. La Consulta si dota di un Ufficio di Presidenza di cui fanno parte, oltre al Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario nominati dalla Consulta stessa.
3. La Consulta è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richiama almeno un terzo dei suoi componenti.
4. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
5. La Regione Emilia-Romagna assicura alla Consulta la dotazione di risorse adeguate all'efficace esercizio delle proprie competenze.
6. La Consulta si dota, entro tre mesi dal suo primo insediamento, di un regolamento di organizzazione e funzionamento, sottoponendolo, prima della sua approvazione, alla Giunta regionale per la verifica rispetto agli indirizzi ed alle finalità della presente legge.
7. La Consulta invia al Consiglio Regionale una relazione annuale sull'attività svolta.

#### **Art. 5**

##### Criteri di ammissione delle rappresentanze delle professioni

1. Sono ammessi alla Consulta gli Ordini e i Collegi legalmente riconosciuti che ne facciano richiesta.
2. Gli Ordini e i Collegi richiedenti l'ammissione alla Consulta provvedono a presentare alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione, regolamento, composizione degli organi, numero degli iscritti ed indirizzo della sede.

#### **Art. 6**

##### Norma finanziaria

1. Alla determinazione delle spese previste dalla presente legge, si provvede con la legge di approvazione annuale di bilancio a partire dall'esercizio 2003.